

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI CATANIA

BANDO DI CONCORSO, INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 15 DEL 25 MARZO 1986 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI RISULTA NEL COMUNE DI CATANIA RISERVATI AI LAVORATORI DIPENDENTI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CATANIA.

Hanno diritto a concorrere all' assegnazione degli alloggi di risulta costruiti in forza della presente legge tutti i lavoratori dipendenti o in quiescenza, che siano in possesso dei requisiti previsti dall' art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche e integrazioni.

Art 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

- a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; possono fare domanda anche i cittadini di altri Stati, purché titolari di carta di soggiorno e gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro dipendente ;
- b) la residenza o la dimostrazione di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di Catania.
- c) non essere, nel territorio del Comune di Catania, ovvero in qualsiasi località, proprietari, o usufruttuari, o titolari di un diritto di uso o di abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Per adeguato – comma 2, art. 2, DPR 1035/72 - si intende un alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente non idoneo dall'autorità sanitaria competente;
- d) non aver mai ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato – in qualunque forma concessi – dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- e) Che non fruiscono di un reddito annuo imponibile che, sommato al reddito complessivo del nucleo familiare, non sia inferiore a € 7.230,39 e non superiore ad € 20.658,27 così come previsto dall'art. 8 della L.R. n°15 del 25/03/1986
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza e non aver mai occupato senza titolo un alloggio di E.R.P.;



Art 2

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA



Documenti indispensabili per tutti i richiedenti pena la inammissibilità della domanda.

Alla domanda di partecipazione al Bando di Concorso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Modello ISEE relativo al reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'anno 2020 da integrare con altre dichiarazioni reddituali (CUD - 730 o Mod. Unico) sempre relativi ai redditi percepiti nell'anno 2020.

Dichiarazione sostitutiva di non godimento di altri redditi o proprietà per ognuno dei componenti il nucleo familiare che abbiano superato il 18° anno di età;

b) Carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale se il partecipante è straniero;

c) Lavoratori Dipendenti in attività:

- Attestato di servizio rilasciato dal datore di lavoro;

Lavoratori in quiescenza:

- Copia del libretto di pensione;

Per i lavoratori emigrati all'estero, dichiarazione dell'Autorità consolare che attesti il lavoro espletato ed il reddito complessivo del nucleo familiare.

Art 3

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN PRESENZA DI CASI PARTICOLARI
CHE POSSANO DETERMINARE ULTERIORE PUNTEGGIO

A). Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data di

pubblicazione del presente bando, in baracca, stalla, grotta, caverna sotterraneo, centri di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in altro locale impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici regolarmente quali, soffitti bassi e simili, **deve produrre:**

• *Attestato dell'autorità competente dichiarante la consistenza e l'antigienicità dell'immobile in atto occupato dal richiedente;*

• *Attestato dell'Ufficio Anagrafico Comunale indicante le variazioni domiciliari del richiedente (certificato storico-anagrafico);*

• *Dichiarazione sostitutiva, indicante l'ente preposto alla pubblica assistenza;*

B). Se il richiedente coabita con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando con uno, o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, **deve produrre:**

- *Autocertificazione relativa allo stato di famiglia di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti con il richiedente, integrato da una dichiarazione dello stesso richiedente, in ordine al grado di parentela o affinità con i nuclei coabitanti o la inesistenza di tali vincoli;*

- *Certificati storici anagrafici, del proprio nucleo familiare e del nucleo familiare coabitante;*

- *La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dalla autorità competente.*

C). Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in un alloggio che, per pubblica calamità o per altre cause, deve essere abbandonato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dalle competenti autorità intimata non oltre tre anni prima dalla data del presente bando, **deve produrre:**

- *Copia dell'ordinanza di sgombero oppure certificato dell'autorità che ha emesso tale ordinanza con precise indicazione della relativa motivazione;*

D). Se il richiedente deve abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, **deve produrre:**

- *Attestato rilasciato dall'autorità competente - statale, regionale, comunale di data non superiore a tre anni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando;*

E). Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa idroscopica, ineliminabili con normali interventi manutentivi **deve produrre:**

- *Certificato rilasciato dall'Ufficio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. contenente la dettagliata indicazione delle cause di antigienicità*

F). Se il richiedente vive alla data di pubblicazione del presente bando, separato dal proprio nucleo familiare, in quanto sul luogo di lavoro (distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto dal luogo di residenza della famiglia) non dispone di alloggio idoneo al nucleo familiare stesso, **deve produrre:**

- *Dichiarazione sostitutiva, da parte del richiedente, del luogo dove dimora attualmente il suo nucleo familiare;*

G). Se il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione risulta incidere nella misura del 25% sulla capacità economica media del nucleo familiare, **deve produrre:**

- *Copia registrata del contratto di affitto;*

- *Attestato ISE;*

H). Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione del presente bando, in un alloggio che deve essere abbandonato in seguito ad una ordinanza o sentenza esecutiva da sfratto che non



sia stato intimato per immoralità e comunque nei casi previsti dal combinato disposto degli art. 7 del D.P.R. 1035/72 e 21 della legge n. 25 del 15/02/1980, **deve produrre:**

- *Copia dell'ordinanza e della sentenza esecutiva di sfratto;*

i. Per i richiedenti che siano lavoratori emigrati all'estero **deve produrre:**

- *Attestato dall'Autorità Consolare competente per territorio:*

l. Documenti da produrre a comprova delle dichiarazioni riportate sulla domanda di assegnazione dovranno essere presentati in carta libera.

Le autocertificazioni devono essere prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegato copia del valido documento di riconoscimento **pena l'esclusione.**

Tutti i certificati indicati nel bando possono essere, ai sensi della normativa vigente, sostituiti con dichiarazioni sostitutive di autocertificazione.

Art 4

RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

DELLA GRADUATORIA - RICORSI

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice e debitamente firmata, dovrà essere indirizzata all'**Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Catania, Via Dottor Consoli n. 80, 95124 Catania (I.A.C.P.)** e spedita tramite pec, a mezzo raccomandata o assicurata con avviso di ricevimento ovvero presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Istituto, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito internet.

1. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e comunque, per assicurare celerità alla procedura, non si terrà alcun conto delle domande pervenute fuori termine e quelle che, per qualsiasi causa, anche per fatti imputabili a terzi o per forza maggiore, dovessero pervenire all' Istituto oltre il 10° giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. Il termine di presentazione e di ricezione suddetti, qualora vengano a scadere in giorno festivo, si intenderanno prorogati al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata o assicurata con avviso di ricevimento fa fede la data apposta su di essa dal servizio postale accettante, senza che rilevi l'orario di presentazione all'ufficio postale accettante.

3. Per le domande presentate a mano, la data di arrivo è stabilita dal timbro apposto su di esse dall'Ufficio Protocollo dell'Istituto, che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. La ricezione delle istanze di ammissione avverrà nei giorni e negli orari di seguito indicati: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore



11,00 ed il martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00. Pertanto, coloro che presentano a mano la domanda dovranno osservare gli orari di ricezione suddetti, oltre i quali non potrà essere accettata la domanda stessa.

4. Il ritardo nella presentazione o spedizione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'istante, comporta la inammissibilità della domanda al bando. Lo I.A.C.P. di Catania, pertanto, non assume comunque alcuna responsabilità nel caso dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'istante o mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso. L'istruttoria delle domande così come previsto ai sensi dell'art.18 della L.R.15/86, è di competenza dell'I.A.C.P. di Catania.



Sono elementi di esclusione:

- **La domanda non sottoscritta.**
- **la mancata presentazione della copia del documento d'identità di ciascun dei componenti il nucleo familiare che sottoscrivono dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;**
- **la mancanza di indicazione del reddito imponibile;**

Esaminati gli atti, si procederà alla redazione della graduatoria tramite commissione il cui estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e la stessa sarà affissa per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente. Gli interessati potranno inoltrare opposizione contro la graduatoria provvisoria allo IACP di Catania in carta semplice, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione a mezzo del servizio postale.

Lo IACP provvederà sulla base dei documenti acquisiti ed allegati al ricorso, al riesame della domanda.

Non saranno valutabili, ai fini della determinazione del punteggio, i documenti allegati che, il richiedente avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine fissato dal Bando. Espletato l'esame delle opposizioni, lo IACP formula la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le stesse modalità e le formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo. I partecipanti al presente bando concorrono all'assegnazione di tutti gli alloggi riservati ai lavoratori dipendenti e disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

Il canone di locazione verrà stabilito dall'Istituto Autonomo per le case Popolari di Catania, sulla base delle leggi vigenti.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1035/72.

Avverso le determinazioni dello IACP di Catania è ammesso ricorso motivato e documentato da presentarsi entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione. Non possono essere valutati i documenti che dovevano essere obbligatoriamente presentati al momento della domanda.

Lo IACP di Catania esaurito l'esame dei ricorsi formula la graduatoria definitiva.

A parità di punteggio prevale la maggiore età del richiedente.

La graduatoria è formata sulla base delle attribuzioni dei seguenti punteggi in applicazione dell'art. 19 della LR 15/86:

Anzianità di lavoro

- da uno a cinque anni, punti 1;
- da cinque a dieci anni, punti 2;
- da dieci a quindici anni, punti 3;
- oltre i quindici anni, punti 4.



Nucleo familiare

- sino a tre componenti, punti 1;
- da quattro a cinque componenti, punti 2;
- da sei a sette componenti, punti 3;
- oltre sette componenti, punti 4.

Situazione abitativa

- 1) sentenza esecutiva di sfratto intimata non per colpa del richiedente: punti 3;
- 2) sovraffollamento con presenza di n. 3 persone o più per vano: punti 2.

I punteggi relativi ai numeri 1 e 2 sono tra loro alternativi.

Art 5

DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone di locazione è determinato in misura pari all' 80 per cento dell' equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 alla data di assegnazione dell' alloggio. Non si applicano le disposizioni di cui all' art. 24 della succitata legge 27 luglio 1978, n. 392.



Trascorsi venti anni dalla data di assegnazione e sempre che l' assegnatario sia in regola con i pagamenti dei canoni e delle quote condominiali, lo stesso ha facoltà a riscattare l' alloggio previo pagamento di una quota pari al 20 per cento del costo base di costruzione dell' immobile, calcolato con le modalità di cui all' art. 22 della predetta legge 27 luglio 1978, n. 392, il cui importo deve essere predeterminato dal contratto di assegnazione .

Art 6

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

In caso di mancato pagamento del canone di locazione o delle quote condominiali per un periodo di mesi tre, gli Enti gestori sono tenuti a diffidare gli assegnatari morosi al pagamento delle somme **dovute applicando alle stesse una penalità del 15 per cento. A tal fine gli Enti gestori assegnano ai** suddetti assegnatari un termine perentorio di mesi tre, trascorso infruttuosamente il quale, con provvedimento motivato, revocano l'assegnazione e procedono allo sfratto, dandone comunicazione all' Assessorato regionale dei lavori pubblici.



Oltre al caso previsto dal precedente comma, la revoca dell' assegnazione è disposta:

- per il subaffitto anche di parte dell' alloggio;
- per il venir meno di uno dei requisiti di ammissibilità.

Art 7

DIRITTO AL SUBENTRO

Hanno diritto a subentrare nella domanda o nell' assegnazione, in caso di decesso dell' aspirante assegnatario o dell' assegnatario, il coniuge o uno dei componenti il nucleo familiare convivente.

I componenti del nucleo familiare, **“escluso il coniuge”**, subentrano all' aspirante assegnatario o all'assegnatario solo se in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

I requisiti di cui ai punti c), d), e) dell'art.1 devono sussistere anche in capo a tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente così come previsto ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR n°1035/1972.

Tutti i requisiti sopradetti devono essere posseduti alla **“data di pubblicazione”** del presente bando, **“nonché alla data della eventuale assegnazione”**.

Art 8

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere compilata in carta semplice utilizzando **“esclusivamente”** l’apposito modello distribuito dall’Istituto Autonomo Case Popolari.

Deve essere debitamente **firmata in calce** dal richiedente e alla stessa **va allegata** una copia di un valido documento di riconoscimento, **pena l’esclusione**.

Alla domanda non deve essere allegato alcun documento **“salvo quelli richiesti per ottenere un particolare punteggio suppletivo”**

Se il richiedente o qualcuno del nucleo familiare risulta proprietario di alloggio deve essere presentata apposita Perizia Tecnica Giurata (redatta ai sensi della L. 392 del 1978) descrittiva dell’immobile di proprietà.

La mancanza della perizia determinerà “L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA”.

I documenti che possono dare luogo ad un punteggio suppletivo sono indicati all’art. 3 del presente bando e devono essere allegati alla domanda:



Art 9 **ACCERTAMENTI D’UFFICIO**

L’ I.A.C.P. di Catania, avvalendosi degli organi preposti, può accertare d’Ufficio la veridicità di quanto dichiarato in domanda.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi di legge (art. 4, comma 4, del DPR n. 1035/1972) e determinerà, fra l’altro, l’esclusione dalla graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196 del 30/03/2003, si informa che i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità connesse al bando. Potranno essere comunicati ad altra pubblica amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

I moduli, appositamente predisposti per la compilazione delle domande, sono in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico tutti i giorni e scaricabili dal sito www.iacpcatania.it

Art 10 **DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.